

2. Violazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Con il regolamento impugnato, e nella parte in cui non si attribuiscono determinate quote ai pescherecci spagnoli nelle acque del Mar del Nord e del Mar Baltico, si sono prorogate, al di là della data ultima stabilita nell'art. 166 dell'Atto d'adesione, e cioè il 31 dicembre 2002, le limitazioni previste in detto Atto.

3. Violazione del principio di stabilità relativa

Il regolamento impugnato ha modificato radicalmente i fattori decisivi per quanto concerne la fissazione delle quote di cattura, poiché i pescherecci spagnoli non si trovano in condizioni di parità rispetto ai pescherecci degli altri Stati membri, in base al principio di stabilità relativa.

(¹) GU L 344, del 31.12.2003, pag. 1.

Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

(Causa C-134/04)

(2004/C 106/67)

Il 12 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare il regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287 (¹), che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, nella parte in cui non assegna alla flotta spagnola determinate quote nelle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico.
- 2) condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1. Violazione del divieto di discriminazioni:

L'art. 166 dell'Atto di adesione della Spagna ha stabilito, per quanto riguarda l'accesso della flotta spagnola alle acque e alle risorse, un periodo transitorio, che è terminato allo scadere del periodo previsto dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) n.

170/83, e cioè il 31 dicembre 2002. Cionondimeno il regolamento impugnato, mantenendo in pratica le limitazioni di accesso dei pescherecci spagnoli alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, continua a non concedere loro praticamente alcuna quota nelle suddette acque, non tenendo conto della scadenza del periodo transitorio e discriminando i pescatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri.

2. Violazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Con il regolamento impugnato, e nella parte in cui non si attribuiscono determinate quote ai pescherecci spagnoli nelle acque del Mar del Nord e del Mar Baltico si sono prorogate, al di là della data ultima stabilita nell'art. 166 dell'Atto d'adesione, e cioè il 31 dicembre 2002, le limitazioni previste in detto Atto.

3. Violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002

La ripartizione delle possibilità di pesca della Comunità tra gli Stati membri non è stata effettuata, nel caso delle risorse esistenti, in conformità al principio di stabilità relativa e, nel caso di nuove possibilità di pesca, tenendo conto degli interessi degli Stati membri, in questo caso del Regno di Spagna.

(¹) GU L 344, del 31.12.2003, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 12 marzo 2004

(Causa C-135/04)

(2004/C 106/68)

Il 12 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek, consigliere giuridico, e Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, autorizzando la caccia al passo al colombaccio (*Columba palumbus*) in Guipúzcoa, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹);
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La «caccia al passo», che si effettua durante il viaggio di ritorno delle specie degli uccelli migratori e, segnatamente, del colombaccio, verso i luoghi di nidificazione, comporta un inadempimento dell'art. 7, n. 4, della direttiva 79/409.

Non può essere accettata nessuna delle giustificazioni addotte dal Regno di Spagna con riferimento alla pratica di questo tipo di caccia nella provincia di Guipúzcoa, vale a dire:

- la previsione di un'eccezione all'art. 7, n. 4, sulla base dell'art. 9, n. 1, lett. c), della stessa direttiva, poiché nella fattispecie non ricorre la condizione della mancanza di altra soluzione soddisfacente, prescritta per la corretta applicazione del detto regime di eccezioni;
- la tradizione storica e culturale e la pressione sociale, poiché queste non costituiscono ragioni atte a giustificare le eccezioni previste dall'art. 9, non essendo contenute in tale disposizione;
- la sentenza della Corte di giustizia 27 aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia, poiché essa è stata pronunciata riguardo ad un'eccezione dell'art. 8, n. 1, della direttiva, riguardante i metodi di caccia.

(¹) GUL 103, del 25 aprile 1979, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten con sentenza 8 marzo 2004, nel procedimento Amy Rockler contro Riksförsäkringsverket.

(Causa C-137/04)

(2004/C 106/69)

Con sentenza 8 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2004, nel procedimento Amy Rockler contro Riksförsäkringsverket, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, nell'applicare una norma nazionale secondo cui un lavoratore deve essere stato iscritto ad una cassa malattia per un determinato periodo di qualificazione per aver diritto durante il

congedo parentale ad una prestazione equivalente all'indennità di malattia, le disposizioni dell'art. 39 del Trattato CE vadano interpretate nel senso che la totalizzazione deve comprendere un periodo durante il quale il lavoratore era soggetto al regime comunitario di assicurazione malattia in conformità delle norme dello Statuto del personale delle Comunità europee.

Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-139/04)

(2004/C 106/70)

Il 15 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica Italiana avendo comunicato, solo in parte, alla Commissione i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE (¹), e avendo inviato, peraltro dopo il 30 settembre 2002, il questionario adottato dalla decisione 2001/839/CE (²), fornendo solo alcune delle informazioni relative al 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a, sottoparagrafi i) ii), e comma 1, lettera b, della direttiva 1996/62/CE (³), è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE, in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva e con la direttiva 1999/30/CE e agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva, con la direttiva 1999/30/CE e con l'articolo 1 della decisione 2001/839/CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.